



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 30 del 18.09.2025

Oggetto: Mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all'esame della decadenza del Consigliere Comunale ai sensi dell'allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale n. 64 del 06.12.2023 -RINVIO-

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di settembre alle ore 18,00 e segg., si è riunito, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n.24166 del 11.09.2025 il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i Signori:

ALFONSO SCIME'	P	AGRO' SALVATORE	P
TAORMINA GIANCARLO	P	DI FRANCESCO GERLANDO	P
GRASSONELLI GIUSEPPE	P	ZAMBITO VERONICA	A
CARUANA GIORGIA	P	NUARA MELANIA	P
SANFILIPPO CARMELO	A	MARCOLO ROBERTO	A
SACCO CONCETTA	P	BRUNO GALLO MICHELANGELO	P
ERSINI SALVATORE	P	CASTELLI SEBASTIANO	A
DI GLORIA GIANLUCA	P	TRAINA ANTONINO	A
<i>Consiglieri presenti n. 11</i>		<i>Consiglieri assenti n.05</i>	

Assume la Presidenza il Dr. Alfonso Scimè, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha individuato per l'adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Di Francesco, Taormina e Caruana

Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco Dr. Calogero Martello, gli Assessori, Caci Marilù, Salvatore Agrò, Michelangelo Bruno Gallo e Giuseppe Iacono

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.G. dell’odierna adunanza consiliare avente ad oggetto: “*-Mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all’esame della decadenza del Consigliere Comunale ai sensi dell’allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale n. 64 del 06.12.2023*”, proposta n. 16 del 10.09.2025 del Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Alfonso Scimè, depositata in Segreteria Generale in pari data al n. 25 del Registro generale delle proposte, dando la parola al Segretario Generale, Dott.ssa Mercedes Vella.

**Esce il Consigliere Giancarlo Taormina
Ore 18,10**

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella da lettura della proposta in trattazione.

Il Consigliere Di Francesco dà lettura della nota del 6 dicembre 2023, per riportare alla memoria di tutti quanti che, in quella seduta il Consiglio Comunale non ha avuto la possibilità di leggere il contenuto della nota che nel suo excursus ha anche un aspetto politico. E’ un diritto del Consigliere essere assente sia per ragioni politiche ed è pure diritto del Consiglio Comunale valutare le assenze del Consigliere, in quanto l’istituzione pubblica del Consigliere è tanto elevata che il Consiglio Comunale, prima di deliberare la decadenza dello stesso, deve fare delle contazioni che non sono solamente tecniche , bisogna valutare l’assenza del Consigliere che è quella che lui stesso dichiara quando viene aperto un procedimento. Prosegue con la lettura della nota (Alleg. “A”)

**Entra il Consigliere Taormina e il Consigliere Marco Polo
Sono le ore 18,20**

Continua il **Consigliere Di Francesco**, facendo presente che il problema si è posto essendo richiamata nella nota l’Assessorato che invita questo Ente a rappresentare l’opportunità che il Consigliere Comunale, si esprimesse sulla vicenda, ma ormai sono trascorsi due anni. Prosegue dicendo che nel diritto amministrativo esistono sia la conferma che la mera conferma e la differenza consiste nell’istruttoria dell’atto, spiegando che in presenza di una conferma, nell’atto amministrativo si apre un’istruttoria e l’organo è chiamato a confermarla; la mera conferma non apre l’istruttoria e l’organo è richiamato a confermare l’atto precedente. Sia la conferma che la mera conferma, sono atti che devono provenire dallo stesso organo che ha emanato l’atto in questione. Secondo il Consigliere Di Francesco, la proposta oggi presentata è un atto inammissibile, in quanto il Consiglio Comunale non può confermare la dichiarazione del Presidente, non per volontà politica o per ragioni di opportunità politica, in quanto come primo rilievo la dichiarazione non può essere intesa come atto amministrativo, tranne se non c’è una proposta di delibera e anche se lo fosse, il Consiglio non può essere chiamato a confermare un atto che non proviene da se stesso perché il Consiglio Comunale è un organo collegiale , il Presidente è un organo democratico. Continua dicendo, che se oggi il Consiglio Comunale si esprimesse ne verrebbe fuori da questo Consiglio una delibera che potrebbe essere nulla, in quanto gli atti del Consiglio Comunale sono atipici. Invita i Consiglieri Comunale che si dovranno esprimere ed il Presidente del Consiglio, a riflettere, in quanto non vede l’utilità su questa proposta, a fare delle riflessioni e valutazioni sul punto, oppure inviare le tre proposte di mera conferma.

Il Consigliere Grassonelli, rivolgendosi al Consigliere Di Francesco, sottolinea che con il suo intervento, la matassa invece di districarla, si è più complicata, Dà lettura di una deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.06.1999, allora Segretario Comunale il Dr. Carmelo Burgio e Presidente del Consiglio Sig. Paolo Ferrara, deliberazione di decadenza del Consigliere Comunale Sig.ra Nero Alfonsina- Non trattazione. A quell’epoca, nessuno ha aperto una discussione e si è rispettata la normativa vigente di allora del regolamento Comunale, nelle decadenze del 2023.

Entra l'Ing. Vincenzo Piombino
Ore18,40

Continua il **Consigliere Grassonelli** dicendo che a suo parere si poteva evitare di portare in Consiglio la mera decadenza e fa presente che le proposte sono state sottoposte alla conferenza dei capigruppo per essere portate in Consiglio Comunale anche per una questione di trasparenza, visto che sui social c'è una continua pressione. Dà lettura della parte finale della nota dell'Assessorato del 16 luglio 2025, dove viene scritto: “*si suggerisce di valutare l'ipotesi di avvio dell'iter per aggiornamento dello Statuto e/o della regolamentazione comunale al fine di risolvere la disomogeneità sopra in evidenzia*”. I Consiglieri che fanno parte della 1° Commissione, hanno subito notato che vi era qualcosa da correggere, anche se a suo parere non vede nessun contrasto tra lo Statuto e il Regolamento e su questo si potrebbe anche aprire un dibattito. Per evitare di creare confusione tra il Regolamento e lo Statuto, hanno provveduto ad armonizzare lo Statuto con il Regolamento. Pensa che a distanza di due anni sarebbe opportuno, e lo propone al Consiglio Comunale, chiedere all'Amministrazione la nomina di un legale super partes per dare un parere, mettendo fine a questa storia evitando così di ripetere sempre le stesse cose. Propone: il ritiro dei tre punti; la nomina di un legale super parte, uscendo così da questa ambiguità definitivamente.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Alfonso Scimè, ringrazia il Consigliere Grassonelli per il suo intervento e fa presente che è stato applicato il regolamento vigente e subito dopo, anche per una questione morale, si è provveduto alla cancellazione dell'art. 28 comma 7 del regolamento comunale e si è deciso all'unanimità con tutti i Consiglieri Comunali di portare avanti le proposte con “mera conferma”. Si potrà nominare un legale per chiedere un parere per chiudere questa vicenda, in quanto sta creando confusione e non si ha neanche la tranquillità nel loro operato, ogni giorno arrivano sempre note per la decadenza dei Consiglieri Comunali del 2023, ed è impossibile lavorare, creando una paralisi dell'attività amministrativa.

Il Consigliere Di Francesco, in merito a ciò che ha detto il Consigliere Grassonelli, riguardo la delibera del 1999, precisa che all'epoca si poteva fare. Questa è solamente una questione di interpretazione deontologica, lo Statuto e il Regolamento devono dire la stessa cosa. Il legislatore ha voluto eliminare dallo Statuto quel comma ed ha omesso di eliminarlo dal Regolamento. La sua è una questione tecnico giuridica.

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella, precisa che la proposta del Presidente del Consiglio, ha un parere di regolarità tecnica, questo significa che è stata fatta un'istruttoria e la mera conferma è l'unico atto che oggi poteva essere posto all'attenzione del Consiglio Comunale perché è trascorso un anno e mezzo. Se c'è un termine per impugnare l'atto, una legge, non si possono mantenere delle situazioni di pendenza, che possano portare una qualsiasi persona, dopo un anno e mezzo e il Consiglio Comunale di conseguenza, a rivedere un atto. Oggi la decadenza così intesa, non può essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale, perché non ci sono più i presupposti giuridici, mentre la mera conferma è l'unico atto fattibile che può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale. Precisa che ha già espresso il proprio parere in merito, ma il Consiglio potrà decidere, essendo sovrano e se si va a conferire incarico ad un legale per un parere amministrativo, si è liberi di farlo, mettendo la richiesta a votazione. Bisogna che i Consiglieri chiariscano bene quali sono i quesiti che dovranno essere posti all'attenzione di un eventuale legale. Sottolinea inoltre che il proprio è un parere giuridico e non una valutazione.

Il Consigliere Di Francesco, riferisce che i quesiti da sottoporre, saranno la questione tra Statuto e Regolamento e l'argomento di oggi sulla mera conferma.

Il Consigliere Grassonelli, precisa che con il Segretario si sono sempre confrontati e il Presidente del Consiglio, dal punto di vista politico e normativo è già super parte. Aggiunge che bisogna dare risposte alla Città essendo confusa su alcune questioni ed essendo in democrazia, in conferenza capigruppo, era

uscita fuori questa perplessità, decidendo così di portare le proposte in Consiglio e chiudere la vicenda. Fa presente che nella deliberazione del 1999, il Presidente, non prende in considerazione lo Statuto, ma parla solamente del Regolamento Comunale. Chiede inoltre di conferire l'incarico ad un legale esperto e sentito il parere si potrà dare una risposta concreta alla Città.

Esce il Vice Sindaco Dott.ssa Marilù Caci
Sono le ore 18,55

Il Consigliere Ersini, chiede la sospensione di 3 minuti.
Sono le ore 18,56

Il Presidente mette ai voti la richiesta del Consigliere Ersini

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Il Presidente alle ore 19,00, dopo la sospensione, chiama l'appello, risultano presenti 10 Consiglieri Comunali, assente i Consiglieri: Taormina, Sanfilippo, Sacco, Zambito, Castelli e Traina, la seduta è valida.

Il Consigliere Di Francesco alla luce di tutto quello che si è detto, sottopone al Responsabile del Settore 1, la proposta di nominare un esperto; inoltre sottoporre al Consiglio Comunale il rinvio dei punti all'O.d.G. 2, 3 e 4.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, **il Presidente** sottopone a votazione la nomina di un legale esperto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in trattazione;

VISTI:

Il T.U.E.E.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali; L'O.R.E.E.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Esperita la votazione per alzata e seduta, **il Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. -
Astenuti	n. -

Visto l'esito della superiore votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare la proposta di nominare un legale esperto .

A questo punto, **il Presidente**, sottopone ai voti il rinvio proposto dal Consigliere Di Francesco dei punti 2,3 e 4 all'O. d.G. in attesa del parere di un legale.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, **il Presidente** sottopone a votazione il rinvio dei punti, proposto dal Consigliere Di Francesco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in trattazione;

VISTI:

Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali; L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Esperita la votazione per alzata e seduta, **il Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. -
Astenuti	n. -

Visto l'esito della superiore votazione,

Il Consiglio Comunale delibera la proposta del rinvio dei punti di cui sopra.

Entrano i Consiglieri Comunali Sacco e Taormina
Sono le ore 19,05



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 10 settembre 2025

**SETTORE 1 AFFARI GENERALI E LEGALI COMUNICAZIONE
PUBBLICA E TRASPARENZA**

OGGETTO	Mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all'esame della decadenza del Consigliere Comunale ai sensi dell'allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contenuta nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06/12/2023.
----------------	--

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona in ordine alla proposta in oggetto sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici e servizi, ai sensi del combinato disposto degli articoli [49](#) e [147](#) TUEL.

PREMESSO CHE

l'art. 43 comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 che, per la mancata partecipazione alle sedute consiliari, attribuisce allo Statuto la delineazione dei casi di decadenza del consigliere comunale e le relative procedure (“*Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, in pari data con la legge generale, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.*”);;

l'art. 26 dello Statuto di questo Comune che disciplina la decadenza dei Consiglieri Comunali così recita:

“*1. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, anche della medesima sessione, sono dichiarati decaduti. Le modalità giustificative dell'assenza del Consigliere sono fissate nel regolamento. 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre Consiglieri, dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza*”

CONSIDERATO CHE

tra i punti all'ordine del giorno al n. 1 della seduta consiliare del 06/12/2023 vi era quello afferente alla decadenza del Consigliere G.T.

il sottoscritto, accertata la presenza di detto Consigliere alla seduta di cui sopra, ha dichiarato improcedibile la trattazione della relativa proposta di deliberazione e ritirato il punto all'ordine del

giorno, ai sensi dell'art.28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale allora vigente;

VISTA

- la nota prot. nr. 11792 del 16 luglio 2025, acquisita in pari data, al nr. 19687 di questo protocollo generale, con la quale, l'Assessorato alle Autonomie Locali manifesta l'opportunità che sia il Consiglio Comunale ad esprimersi compiutamente sulla vicenda;

TENUTO CONTO CHE

- appare opportuno, in aderenza alla nota dell'Assessorato sopra richiamata, sottoporre al Consiglio comunale la mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all'esame della decadenza del predetto Consigliere Comunale ai sensi dell'allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contenuta nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06/12/2023;

Visto il TUEL d.lgs. n. 267/2000:

PROPONE

- per i motivi esposti in narrativa, la mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all'esame della decadenza del predotto Consigliere Comunale ai sensi dell'allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contenuta nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06/12/2023;
- di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Alfonso Scimè
f.to Alfonso Scimè



S E T T O R E 1 AFFARI GENERALI E LEGALI COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 d e l 10 settembre 2025

OGGETTO: Mera conferma della dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di non doversi procedere all'esame della decadenza del Consigliere Comunale ai sensi dell'allora vigente art. 28 comma 7 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contenuta nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06/12/2023.

: Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE Dott. Calogero Putrone f.to Calogero Putrone</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:</p> <p>FAVOREVOLE Rag. Rosetta Abate</p>

Preg.mi Colleghi,

noi sottoscritti consiglieri di opposizione comunichiamo che non parteciperemo ai lavori del Consiglio Comunale che si terranno giorno 06.12.2023.

La nostra assenza rappresenta un'azione politica di totale dissenso relativamente a quanto venutosi a determinare nelle settimane appena trascorse.

Non può, peraltro, non rappresentarsi l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna per alcuni di noi e, a sua volta, non tacersi la mancata disponibilità del Presidente del Consiglio a convocare la seduta odierna in altra data utile che consentisse la partecipazione anche dei consiglieri di opposizione.

Ad ogni modo, con la presente vogliamo rappresentare il giudizio comune circa la questione posta oggi in discussione della decadenza di alcuni colleghi consiglieri, esprimiamo il nostro totale dissenso relativamente all'eventuale applicazione dell'improcedibilità per la presenza dei consiglieri soggetti dei punti all'ordine del giorno.

Preliminariamente, è necessario sottolineare che l'istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute è previsto dall'art.43 del d.lgs. n.267/2000 che al comma 4 demanda allo statuto comunale l'individuazione delle specifiche cause e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

In via generale, dunque, è allo statuto dell'ente che viene affidato il compito di disciplinare la procedura di verifica della condotta del consigliere comunale nell'ipotesi di una sua reiterata assenza alle sedute assembleari.

Per tuziorismo, va precisato che nell'esaminare le cause di decadenza, occorre attenersi ai criteri di restrittività ed estremo rigore, criteri doverosi laddove sia in gioco una carica pubblica elettiva.

Va anche sottolineato che la giurisprudenza amministrativa sul punto è unanime nel ritenere che le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate preventivamente di volta in volta. Ed anzi, le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza (ex multis Consiglio di Stato, sent. n. 743/2017).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza amministrativa, è monolitica nel riconoscere al Consiglio Comunale ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (Cons. di Stato n.4047 del 17.06.2019).

E' di tutta evidenza, pertanto, che le assenze dei Consiglieri Comunali danno luogo a revoca quando mostrano un atteggiamento del consigliere di disinteresse agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo.

Ma vi è di più, perché la decadenza sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri dai quali possano derivare disagi all'attività dell'organo la cui valutazione, meramente discrezionale e di esclusiva competenza del solo consiglio comunale, ed è questo che costituisce il fondamento giuridico del provvedimento.

Nel caso di specie, tutti noi sappiamo che i lavori del Consiglio Comunale da noi rappresentato sono spesso stati intralciati proprio per il mancato raggiungimento del numero legale, garantito statisticamente da noi consiglieri di opposizione.

Ciò non di meno, con il procedimento avviato per la decadenza dei consiglieri comunali, sicuramente va riconosciuta loro, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di potere fornire eventuali documenti probatori.

Ed invero, la Giurisprudenza amministrativa, sottolinea costantemente che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze, ma sappiamo tutti che non è questo il

caso, atteso che trattasi oggi solamente di consiglieri che appartengono a gruppi politici che sostengono l'attuale Amministrazione.

Ed entrando ancor di più sulla valutazione del procedimento da seguire oggi, rappresentiamo da ultimo che l'attuale regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, viola lo Statuto.

Invitiamo tutti i colleghi consiglieri a leggere attentamente le norme statutarie e regolamentari, nelle versioni precedenti ed in quelle attuali.

La precedente formulazione dello Statuto, quella risalente al 2004 ed ancora oggi reperibile sul sito dell'Amministrazione Trasparente recitava all'art. 24 co. 3 "la partecipazione del Consigliere interessato ad una seduta successiva, compresa quella in cui si discute della proposta di decadenza, rende improcedibile la proposta medesima".

Nell'attuale formulazione dello Statuto, modificato nel 2015, il legislatore comunale (rectius il Consiglio Comunale) ha inteso elidere il comma in argomento, il che appare coerente con l'intero impianto normativo nazionale, statutario e regolamentare.

Tuttavia il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale mantiene all'art. 28 co 7 dispone ancora l'improcedibilità della proposta di decadenza in caso di presenza del consigliere medesimo per cui si discute il conflitto tra Statuto e Regolamento è lapalissiana, non potendo il regolamento dire più di quello che lo Statuto gli demanda. Per di più, a seguito della modifica sopra menzionata, ci troveremmo anche davanti ad un evidente caso di conflitto tra norme.

Ed invero, attraverso una interpretazione ermeneutica, valutando l'intenzione del legislatore comunale, è lampante che l'improcedibilità della proposta è stata elisa definitivamente.

Ci rimettiamo, pertanto, al vostro giudizio circa la norma da applicare e la procedura da seguire, sicuri che ognuno di voi non violerà alcuna norma statutaria.

Avv. Gerlando Di Francesco

Salvatore Ersini

Antonino Traina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Alfonso Scimè
F.to Alfonso Scimè

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella
F.to Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)
Lì,

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Originale firmato custodito in atti